

Codice A1502B

D.D. 9 ottobre 2023, n. 515

Legge regionale del 13 ottobre 2004, n. 23, articolo 5 "Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione". Criteri di utilizzazione del Fondo in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2023, n. 5-7399.



ATTO DD 515/A1502B/2023

DEL 09/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1502B - Politiche del lavoro

OGGETTO: Legge regionale del 13 ottobre 2004, n. 23, articolo 5 “Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”. Criteri di utilizzazione del Fondo in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2023, n. 5-7399.

Visti:

- l'articolo 5 della legge regionale 23/2004 “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”, come modificata dalla legge regionale 28/2008, che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore delle cooperative nonché la stipula di una convenzione tra la Regione Piemonte e il soggetto gestore al fine di stabilire modalità e procedure per la concessione di garanzie nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 57-3082 del 05.06.2006 con cui sono stati previsti i criteri di utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione;
- la determinazione dirigenziale n. 627 del 06.11.2006 con cui è stato costituito il Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione presso Finpiemonte S.p.A. e sono state stabilite le modalità e le procedure per la concessione di garanzie;
- la determinazione dirigenziale n. 252 del 18.05.2022, con la quale è stato rinnovato l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. di gestione del “Fondo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” in attuazione della D.G.R. n. 12 – 11204 del 14.04.2009, delle successive delibere di indirizzo e della D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022 in conformità alla D.G.R. n. 54 - 2609 del 18.12.2020 con la quale è stata approvata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” sottoscritta in data 15 gennaio 2021, contratto repertoriato in data 11.07.2022 n. 265/2022;
- la D.G.R. n. 27 - 5128 del 27 maggio 2022 con la quale è stata approvata la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta in data 14 luglio 2022;
- la D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022, con la quale è stato approvato l'ultimo Programma degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione” per gli anni 2022 -2024 a cui deve riferirsi Finpiemonte S.p.A. per gestire procedimenti concessione di contributi e di finanziamenti a tasso agevolato;

Considerato che

- il Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione è sempre stato utilizzato da Finpiemonte S.p.A. per la prestazione di garanzie alle banche convenzionate sui finanziamenti a tasso agevolato erogati per agevolare l'accesso al credito alle cooperative e ai Consorzi delle medesime a mutualità prevalente in conformità alle delibere che hanno approvato i Programmi di intervento per lo sviluppo e la promozione della cooperazione previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 23/2004, da ultimo la sopra citata D.G.R. n. 20 - 4753 del 11.03.2022, che ha approvato il Programma degli interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione" per gli anni 2022 -2024.
- i rapporti tra Finpiemonte S.p.A. e il sistema bancario, relativamente all'utilizzo delle risorse regionali a favore del territorio e al funzionamento delle relative misure agevolate di sostegno, sono regolati da specifica Convenzione Quadro che costituisce lo strumento per regolare la gestione dei fondi di garanzia, la concessione delle garanzie fideiussorie, nonché le modalità di escussione, il cui testo standard è stato concordato e condiviso con ABI Piemonte ed è stata sottoscritta da ogni Istituto di credito.

Ritenuto necessario garantire una maggior tutela anche per i fondi pubblici erogati dal Soggetto gestore e constatato che non si ravvisano ragioni che ostino all'acquisizione da parte della Banca di una garanzia ulteriore a copertura della quota di finanziamento pubblica erogata dal Soggetto gestore.

Dato atto che con la DGR n. 5-7399 del 9 agosto 2023, recante "*Legge regionale del 13 ottobre 2004, n. 23, articolo 5 "Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione". Modifiche alla D.G.R. n. 57 - 3082 del 05.06.2006 con nuovi criteri di utilizzazione del Fondo*" la Giunta regionale ha ridefinito i criteri generali per l'utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in sostituzione di quelli previsti dalla D.G.R. n. 57-3082 del 05.06.2006, demandando alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, necessario approvare, in conformità con quanto disposto dalla deliberazione n. 5-7399 del 9 agosto 2023, i criteri generali ridefiniti per l'utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione contenuti nell'Allegato "A" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di autorizzare Finpiemonte S.p.A., attuale soggetto gestore, ad applicare i criteri generali ridefiniti per l'utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione approvati dalla DGR n. 5-7399 del 9 agosto 2023 contenuti nel predetto allegato "A"

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1- 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- I decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

- il D.Lgs. n. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- la D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018, con la quale è stata approvata dalla Giunta regionale la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), integrata dalla D.G.R. n. 21-6536 del 20.02.2023;
- la determinazione dirigenziale n. 43 del 27.02.2018 del Segretario generale, con la quale è stato adottato il Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.02.2018, integrata dalla determinazione dirigenziale n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, rettificata dalla D.D. 91/A1000A/2023 e in conformità alla vigente "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;
- la delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 con la quale sono stati iscritte Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house";
- la D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." sottoscritta in data 15 gennaio 2021;
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021 "Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte" che ha approvato le nuove Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di in house providing per la Regione Piemonte modificando e sostituendo la precedente disciplina di cui all'allegato alla citata D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017;
- la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- a D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2022-2024;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis), modificato dal Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, per quanto riguarda la sua proroga;
- la Legge del 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che disciplina "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che disciplina "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" ed in particolare l'art. 52 "Modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese";
- la legge regionale del 26.07.2007, n. 17 e successive modifiche con la quale è stato riorganizzato l'istituto Finanziario Regionale Piemontese (istituito con legge regionale del 26.01.1976, n. 8) ed è stata assunta la nuova denominazione di Finpiemonte S.p.A., società

a capitale interamente pubblico ed a prevalente partecipazione regionale che, secondo lo schema dell'in house providing, esercita funzioni e svolge attività strumentali alle competenze della Regione aventi carattere finanziario e di servizio, consistenti, tra le altre nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi (art. 2, comma 2, lett. e) e nell'attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale (art. 2, comma 2, lett. i);

- gli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. inerenti rispettivamente ai principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti e al regime speciale degli affidamenti in house;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che reca "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)", in vigore dal 9 settembre 2018, con il quale è stato recepito il RGPD nell'ordinamento italiano ed è stato modificato ed integrato il "Codice in materia di protezione dei dati personali", adeguandolo al RGPD;

determina

- Di approvare, in conformità con i criteri in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 5-7399 del 9 agosto 2023 l'Allegato "A" alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante, contenente i criteri generali ridefiniti per l'utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione in sostituzione di quelli previsti dalla D.G.R. n. 57-3082 del 05.06.2006.
- Di autorizzare il soggetto gestore Finpiemonte ad applicare criteri generali ridefiniti per l'utilizzazione del Fondo regionale di garanzia per lo sviluppo e la promozione della cooperazione approvati dalla DGR n. 5-7399 del 9 agosto 2023 contenuti nel predetto allegato "A".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "Pubblicità degli atti amministrativi" dello Statuto e dell'art. 5 "Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico" della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il funzionario estensore
Aurino Debora

IL DIRIGENTE (A1502B - Politiche del lavoro)
Firmato digitalmente da Livio Boiero

Allegato

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 5-7399 DEL 9 AGOSTO 2023

1. FINALITA' E OBIETTIVI

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2004, è costituito un Fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito delle società cooperative e dei loro consorzi beneficiari della legge regionale medesima.

La gestione del Fondo è curata dalla Finpiemonte S.p.A.

2. BENEFICIARI

Possono accedere ai benefici del Fondo le società cooperative e i loro consorzi (di seguito indicati come soggetti beneficiari), che abbiano presentato a Finpiemonte domanda di finanziamento a tasso agevolato, approvata dal Gruppo tecnico di valutazione previsto dal programma di intervento di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23/2004 .

3. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE E PROCEDURE

La richiesta di accesso al Fondo di garanzia può essere presentata al soggetto gestore Finpiemonte S.p.A. contestualmente all'inoltro della domanda di finanziamento agevolato ai sensi del programma vigente, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 23/2004;

La domanda al Fondo di garanzia è accessoria rispetto alla domanda al "Fondo rotativo regionale per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", quindi non ha un'istruttoria separata e viene valutata e concessa contestualmente al finanziamento a tasso agevolato.

La domanda di accesso al Fondo di garanzia deve essere presentata su appositi moduli predisposti in conformità alla legge, alla delibera dei criteri e alla presente determinazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 445 e s.m.i., dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

4. MODALITA' DI AGEVOLAZIONE

Il Fondo di garanzia interviene a copertura del finanziamento ottenuto dalla cooperativa esclusivamente per investimenti NON immobiliari e presenta le seguenti caratteristiche:

- gratuità: la prestazione della garanzia avverrà a costo zero;
- copertura: 80% del finanziamento erogato con fondi bancari;
- sostitutiva: la banca per la quota di sua spettanza non potrà richiedere - per il medesimo finanziamento - ulteriori garanzie al soggetto beneficiario
- moltiplicatore: valore 1 a 3 nel limite delle disponibilità del Fondo

5. MODALITÀ DI ESCUSSIONE E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

In applicazione di quanto disposto nella Convenzione Quadro per le Garanzie stipulata tra istituti di credito e soggetto gestore Finpiemonte S.p.A, al fine di

garantire una maggior tutela dei fondi pubblici erogati, la Banca, nell'ambito dell'attività di esame delle richieste di finanziamento, nell'espletamento a suo carico del merito creditizio per la totalità dell'importo finanziato quindi anche per la quota pubblica, potrà acquisire anche una garanzia a copertura della quota di finanziamento pubblica erogata dal Soggetto gestore Finpiemonte S.p.A .

In particolare, la Banca qualora lo ritenga, potrà acquisire le garanzie reali ritenute caso per caso più idonee in favore del Soggetto gestore Finpiemonte S.p.A accreditando a quest'ultimo la totalità delle somme recuperate dall'escussione di suddetta garanzia.

Il Soggetto gestore Finpiemonte S.p.A nel caso di mancata acquisizione della garanzia ulteriore sulla quota pubblica potrà, a seguito di propria ulteriore valutazione, richiedere alla Banca l'acquisizione delle garanzie reali ritenute più opportune a tutela della sua quota, con accredito in suo favore della totalità delle somme recuperate all'esito dell'escussione effettuata dalla Banca;

6. CAUSE DI REVOCA DEI BENEFICI

Le garanzie concesse a favore dei soggetti beneficiari sono revocate quando intervengono le cause di revoca del finanziamento agevolato previste dal programma degli interventi vigente alla data di presentazione della richiesta.

Nei casi di revoca del finanziamento agevolato il soggetto beneficiario perderà l'agevolazione, con l'obbligo di corrispondere alla Regione Piemonte- per il tramite della Finpiemonte - una commissione annua sulla garanzia ottenuta pari al tasso legale pro tempore vigente. La commissione dovrà essere corrisposta anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento bancario, per il periodo di fruizione della garanzia regionale.

7. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Le agevolazioni disposte dalla presente norma verranno concesse nel rispetto dei vigenti Regolamenti UE relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

L'equivalente sovvenzione lorda sarà calcolata sulla differenza tra la gratuità dell'intervento regionale ed il costo di mercato di una garanzia con caratteristiche analoghe.

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche fatta eccezione per tutte le normative che ammettono la cumulabilità con la normativa "de minimis".